

Imposte

Soggettività del trust e prelievo: i limiti della linea dell'Agenzia

Le Entrate qualificano il trustee come beneficiario in contrasto con la Cassazione

di *Andrea Vasapolli*

07 Luglio 2025

Con la risposta a interpello 170 del 24 giugno 2025 l'agenzia delle Entrate ha affrontato il caso, comune nella vita del trust, in cui il fondo in trust viene trasferito al trustee di uno o più trust successivi al fine di meglio perseguire l'interesse dei beneficiari dell'originario trust (si veda il precedente articolo [«Imposta all'8% sui beni assegnati a un altro trust»](#)). Tale risposta a interpello colpisce per talune sconcertanti interpretazioni delle Entrate e per i numerosi errori interpretativi che la caratterizzano, dal punto di vista sia civilistico sia fiscale.

Secondo le Entrate, la decisione del trustee di trasferire una parte del patrimonio a nuovi trust qualifica questi ultimi quali beneficiari del trust originario. Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni previste per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari dall'articolo 4-bis del Dlgs 346/1990, con aliquota dell'8% «in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi».

Un primo errore contenuto in tale risposta è la qualificazione dei trust successivi come beneficiari. È beneficiario di un trust chi vanta diritti o aspettative sul fondo in trust o sul suo reddito, oppure il soggetto a favore del quale il trustee può attribuire patrimonio del trust. La Suprema corte in oltre un centinaio di sentenze riconosce che il trasferimento di patrimonio a favore di un trustee non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto soltanto ad amministrarlo e a custodirlo in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. Un trustee, quindi, non può mai essere qualificato quale beneficiario dell'attribuzione patrimoniale, e tantomeno un trust.

Un secondo errore che l'Agenzia commette è quello di attribuire soggettività giuridica al trust. Per essa infatti i trust successivi sono soggetti giuridici destinatari di attribuzioni patrimoniali e proprio in funzione di tale autonoma soggettività gli stessi assumono rilievo anche in sede di determinazione dell'aliquota applicabile. Tale interpretazione è giuridicamente priva di fondamento. Il trust non ha personalità giuridica, non è un ente, non è un soggetto di diritti; il trust è un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale. Al di fuori delle imposte sui redditi, inoltre, il trust non ha neanche soggettività tributaria, per cui non può essere soggetto passivo dell'imposta di donazione come invece pretenderebbe l'Agenzia nella risposta.

L'interpretazione delle Entrate si pone inoltre in insanabile contrasto con il nuovo articolo 4-bis del Tus, secondo il quale «i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari». È quindi espressamente previsto che il presupposto che legittima l'imposizione è l'arricchimento gratuito dei beneficiari, presupposto che non si verifica mai nel caso di trasferimenti a favore di un trustee.

Pertanto, già prima della riforma del Tus recata dal Dlgs 139/2024, la Suprema corte aveva stabilmente riconosciuto che il trasferimento di patrimonio al trustee non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto soltanto ad amministrarlo e custodirlo in vista del suo trasferimento finale ai beneficiari del trust; è quindi di un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e di godimento che osta all'imposizione proporzionale.

La risposta 170/2025 si caratterizza quindi per molteplici errori interpretativi e giunge a conclusioni che in alcun modo possono essere condivise. L'attribuzione del fondo in trust al trustee di trust successivi, infatti, ai fini dell'imposta di donazione è un atto neutro, in quanto manca il presupposto (l'arricchimento) legittimante l'imposizione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| [Accessibilità](#) | [TDM Disclaimer](#)

ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

